

CONVENZIONE-QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO ANCHE CON RIFERIMENTO A ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE (01/01/2004 - 31/12/2006).

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di aprile

tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con sede in Roma - Via Ulpiano, 11, nel prosieguo denominato "Dipartimento", nella persona del dott. Vincenzo SPAZIANTE, Vice Capo del Dipartimento, giusta delega del Capo del Dipartimento n. 1071 di repertorio del 01.04.2004,

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede in Roma - Via di Vigna Murata, 605, nel prosieguo denominato "INGV", nella persona del Prof. Enzo BOSCHI in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Istituto stesso,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione delle attività di protezione civile, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente del Servizio nazionale della protezione civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione del rischio e della pericolosità sismica e vulcanica, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art.2 del predetto decreto legislativo;
- che il 31/12/2003 sono scadute sia la convenzione triennale, sottoscritta in data 17/10/2001 tra il Dipartimento e l'INGV per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico - scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico anche con riferimento a zone di particolare interesse, che la convenzione n. 427 di repertorio del 20.06.2003 finalizzata al potenziamento degli studi e della ricerche sui fenomeni vulcanici nell'isola di Stromboli e per lo svolgimento di attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni stessi attraverso l'installazione di reti di monitoraggio multidisciplinari;
- che è necessario, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 381/1999 procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese, tenuto conto delle esperienze

maturate nel corso del triennio ed in particolare in occasione degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato recentemente il territorio nazionale;

- che per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione e, per quanto riguarda il rischio vulcanico, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici attivi;
- che è altresì necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze del Servizio nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di dati scientifici utili ai fini dello stato di attenzione del pre-allarme e dell'allarme;
- che un'attività di sorveglianza tecnico - scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di protezione civile deve avere svolgimento ininterrotto e uno specifico assetto organizzativo che consenta la trasmissione in tempo reale di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento;
- che a tal fine è necessario mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, dei sistemi operativi dell'INGV e del Dipartimento;
- che le attività di cui sopra, di sorveglianza, di studio e di ricerca scientifica devono essere sviluppate al fine di una migliore conoscenza del rischio sismico e del rischio vulcanico in tutto il territorio nazionale;
- che un programma di ricerca sulla sismogenesi e sul vulcanismo nel territorio nazionale e in particolari aree deve avere anch'esso un adeguato sviluppo pluriennale;
- che l'INGV svolge attività tecnico - scientifica con riferimento a situazioni precedenti, concomitanti e conseguenti un'emergenza sismica o vulcanica;
- che l'INGV ha maturato nel tempo le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività istituendo, sviluppando e consolidando specifiche organizzazioni di mezzi e di personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti sopra richiamati;
- che, nelle more del rinnovo della convenzione, l'INGV ha comunque assicurato al Dipartimento dal 1° gennaio 2004 tutto il supporto tecnico-scientifico per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche e per la valutazione dei relativi rischi;
- che una pianificazione triennale consente di programmare nel tempo l'attività dell'INGV nel quadro di un miglioramento dei servizi di Protezione Civile;
- che gli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 aprile 2004, rappresentano il necessario e generale quadro organizzativo e funzionale a cui riferire anche i rapporti tra il Dipartimento nazionale della protezione civile e l'INGV, inteso come una rete nazionale di centri di competenza, alla quale ai sensi del Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381 partecipano anche il Gruppo Nazionale Vulcanologia ed il Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti;

VISTO

- il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità e obiettivi generali della convenzione-quadro)

La presente convenzione-quadro disciplina lo svolgimento di funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e la realizzazione di studi e ricerche, ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Qualsiasi altro atto o accordo avente per oggetto le stesse attività deve essere definito nel rispetto dei termini ed indirizzi generali disciplinati nella presente convenzione-quadro che, pertanto, costituisce quadro di riferimento per il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica in tutti i rapporti con il Dipartimento.

ART. 2

(Oggetto della convenzione-quadro e obblighi dell'INGV)

Con la presente convenzione-quadro l'INGV si impegna:

- a) a mantenere in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e ad assicurare un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento della Protezione Civile ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, così come previsto negli allegati tecnici di cui al successivo articolo 3; nonché alla trasmissione ed interscambio dei dati e delle informazioni necessarie ed utili per l'allertamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- b) a sviluppare e ottimizzare le attuali reti di controllo sismico e vulcanico al fine di meglio definire i parametri degli eventi suddetti;
- c) a procedere all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per la immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- d) a intervenire d'intesa ed in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sulla evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di protezione civile;

- e) a mantenere, ai fini di cui alla lettera d), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate;
- f) a fornire, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di rischio sismico e di rischio vulcanico;
- g) a fornire ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'articolo 83 del d.lgs.n.300/1999;

Art. 3
(Modalità di attuazione)

L'articolazione delle attività oggetto della presente convenzione-quadro, nonché le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento sono definite in appositi documenti tecnici da predisporre ed approvare congiuntamente entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-quadro medesima. I suddetti documenti dovranno tener conto dello sviluppo di tutte le attività di sorveglianza sismica e vulcanica, delle attività di studio e ricerca finalizzate agli obiettivi di protezione civile e delle esigenze procedurali di comunicazione e trasferimento dati con riferimento alle specifiche esigenze del Dipartimento, nonché disciplinare le attività di supporto con mezzi aerei, con natanti o altro, organizzate dal Dipartimento per le operazioni di sorveglianza e manutenzione delle reti di monitoraggio.

Il Dipartimento e l'INGV si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessarie per il perseguimento dei fini di cui alla presente convenzione, fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, il trattamento economico fondamentale ed accessorio resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Lo svolgimento delle attività previste negli allegati tecnici dovrà avvenire in modo da garantire al Dipartimento, con la tempestività e la continuità di cui alle premesse, ogni informazione che interessi aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e l'acquisizione di conoscenze e innovazioni, relativamente ai tempi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Per quanto possibile, le predette informazioni saranno fornite anche in relazione ad eventi verificatisi in altri Paesi.

ART. 4
(Durata della convenzione-quadro)

La presente convenzione ha per oggetto l'attività relativa al triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.

ART. 5
(Finanziamenti)

Per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente convenzione-quadro, il Dipartimento assicura il finanziamento a proprio carico del complessivo importo stabilito di Euro 63.000.000,00 in ragione di Euro 21.000.000,00 per ciascun anno.

L'importo annuo di Euro 21.000.000,00 è riferito:

- a) per Euro 12.000.000,00 alle attività di monitoraggio e sorveglianza;
- b) per Euro 3.000.000,00 al potenziamento delle reti di monitoraggio;
- c) per Euro 6.000.000,00 alla prosecuzione delle attività di studi e ricerche sulla sismicità e sul vulcanismo delle aree di Stromboli e Panarea e per studi e ricerche su zone di particolare interesse specificamente individuate.

Nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria di cui sopra, gli importi effettivamente da corrispondere in relazione alle attività di cui alle lettere b) e c) verranno a precisarsi una volta approvati i relativi documenti tecnici, da predisporre ai sensi dell'articolo 3.

L'importo annuale del finanziamento così definito, sarà erogato come segue:

Per l'anno 2004

- attività di cui alla lettera a): il 50% alla registrazione del decreto approvativo della presente convenzione;
il restante 50% entro i 90 giorni successivi alla predetta registrazione;
- attività di cui alle lettere b) e c): il 50% all'avvenuta approvazione dei documenti tecnici di cui all'articolo 3;
il restante 50% entro i 90 giorni successivi alla predetta approvazione.

Per l'anno 2005 attraverso due rate semestrali anticipate di pari importo entro 30 giorni dalla presentazione:

- per le attività di cui alla lettera a) di una relazione sulle attività svolte nel periodo precedente;
- per le attività di cui alle lettere b) e c) della documentazione di spesa accompagnata da una relazione sulle attività svolte.

Per l'anno 2006 attraverso due rate semestrali di pari importo di cui;

- la prima entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione sulle attività di cui alla lettera a) e della documentazione di spesa di cui alle lettere b) e c) accompagnata da una relazione sull'attività svolta;
- la seconda a saldo entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione conclusiva sulle attività svolte accompagnata, per le attività di cui alle lettere b) e c), dalla documentazione di spesa.

ART. 6
(Verifiche)

Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente convenzione-quadro e nei successivi documenti tecnici, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti, nonché di modificare, qualora necessario e d'intesa con l'INGV, gli allegati tecnici. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nei documenti tecnici.

ART. 7
(Documentazione)

L'INGV si impegna a non diffondere dati e notizie su eventi sismici e vulcanici e alle connesse valutazioni di scenari di pericolosità o di rischio senza averne previamente informato con adeguato anticipo il Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni dati, documenti ed elaborati.

Le disposizioni sopra citate non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito della presente convenzione-quadro e dei relativi documenti tecnici, che dovranno, comunque, riportare la dicitura "lavoro eseguito con il supporto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile".


ART. 8
(Disposizioni finali)

La presente convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Roma, 15 aprile 2004

Per l'
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

(prof. Enzo BOSCHI)



Per il
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(dott. Vincenzo SPAZIANTE)

